

Principio del tempus regit actum

Le norme di diritto pubblico si applicano subito

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza n. 1969 del 6 settembre 2021

Il tema è quello della rilevanza delle modifiche normative intervenute durante un procedimento amministrativo, modifiche che possono riguardare tanto i profili procedurali (nel caso deciso, la competenza della Giunta Comunale anziché del Consiglio all'adozione di un piano attuativo) quanto quelli sostanziali (si pensi, per es., all'ampliamento, per norma sopravvenuta, delle facoltà edificatorie in pendenza dei termini per l'istruttoria di una pratica edilizia).

La pronuncia, che riguarda una fattispecie complessa relativa ad un piano attuativo per grandi strutture di vendita, è meritevole di segnalazione non tanto per l'affermazione di un principio che è consolidato (i rimandi giurisprudenziali ne sono conferma), ma soprattutto per la chiarezza della relativa esposizione.

Con riferimento alla rilevanza dello *ius superveniens* nelle more di un procedimento amministrativo, il TAR Milano osserva che:

*“Al riguardo, è utile rammentare che, nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Conseguenza da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; id., sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768).*

*Detto altrimenti, in virtù del principio generale tempus regit actum, **le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore**, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, essendo espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l'immediata operatività delle norme di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536; in tema: id., sez. IV, 14 gennaio 2016 n. 83; T.A.R. Lazio, Roma, 29 luglio 2021, n. 9064; id., 23 luglio 2021 n. 8913; id., Latina, 12 luglio 2021 n. 458; T.A.R. Lazio, Roma, 19 marzo 2020 n. 3451; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545; id., sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583)”.*

Il testo delle sentenze è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it